

## **Modifica della Convenzione sulla protezione fisica delle materie nucleari**

1. Il titolo della Convenzione sulla protezione fisica delle materie nucleari, adottata il 26 ottobre 1979 (qui di seguito denominata «la Convenzione») è modificato come segue:

CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE FISICA DELLE MATERIE E  
INSTALLAZIONI NUCLEARI

2. Il preambolo della Convenzione è sostituito dal seguente testo:

*Gli Stati partecipanti alla presente Convenzione,*

riconoscendo il diritto d'ogni Stato a sviluppare e a utilizzare le applicazioni pacifiche dell'energia nucleare, nonché il loro legittimo interesse per i relativi vantaggi,

convinti che occorre agevolare la cooperazione internazionale e il trasferimento di tecnologie nucleari ai fini delle applicazioni pacifiche dell'energia nucleare,

consapevoli del fatto che la protezione fisica riveste un'importanza vitale per la salvaguardia della salute pubblica, dell'incolumità, dell'ambiente e della sicurezza nazionale e internazionale,

consapevoli degli scopi e dei principi dello Statuto delle Nazioni Unite circa il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, l'impegno a favore di rapporti di buon vicinato e di amicizia, e la cooperazione tra gli Stati,

considerando che, ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 2 dello Statuto delle Nazioni Unite, i «Membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall'uso della forza, sia contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite»,

memori della Dichiarazione sulle misure volte a eliminare il terrorismo, allegata alla Risoluzione 49/60 adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 9 dicembre 1994,

<sup>1</sup> Traduzione dal testo originale francese.

desiderosi di prevenire i possibili rischi di traffico, ottenimento ed uso illeciti di materie nucleari oppure di sabotaggio di materie e installazioni nucleari, e consapevoli del fatto che la protezione fisica di dette materie e installazioni contro simili atti è divenuta motivo di forte preoccupazione a livello nazionale e internazionale,

profondamente preoccupati dalla moltiplicazione nel mondo intero degli atti di terrorismo, in tutte le sue forme e manifestazioni, e dalla minaccia del terrorismo internazionale e del crimine organizzato,

certi che la protezione fisica svolga un ruolo importante contro la non proliferazione nucleare e la lotta al terrorismo,

desiderosi di contribuire con la presente Convenzione a rafforzare nel mondo intero la protezione fisica delle materie nucleari e delle installazioni nucleari utilizzate a scopi pacifici,

certi che gli illeciti penali concernenti materie e installazioni nucleari siano motivo di grave preoccupazione e che sia pertanto urgente prendere appropriati ed efficaci provvedimenti, o potenziare i provvedimenti esistenti, per assicurare la prevenzione, la scoperta e la repressione di tali illeciti,

desiderosi di rafforzare la cooperazione internazionale per definire misure efficaci, conformi alla legislazione nazionale di ciascun Partecipante e alla presente Convenzione, per assicurare la protezione fisica delle materie e installazioni nucleari,

certi che la presente Convenzione ottimizzerà la sicurezza di utilizzazione, di immagazzinamento e di trasporto delle materie nucleari nonché di gestione delle installazioni nucleari,

prendendo atto delle raccomandazioni elaborate a livello internazionale in materia di protezione fisica, aggiornate regolarmente e in grado di indicare come ottenere una protezione fisica effettiva con i mezzi attuali,

riconoscendo che una efficace protezione fisica delle materie e installazioni nucleari impiegate a fini militari è di competenza dello Stato che possiede dette materie e installazioni, e nella certezza che tali materie e installazioni sono, e continueranno ad essere, oggetto di una protezione fisica rigorosa,

*hanno convenuto quanto segue:*

3. Dopo il comma c) dell'articolo 1 della Convenzione sono aggiunti i seguenti commi:

- d) con «installazione nucleare» si intende un'installazione (inclusi edifici e attrezzatura) in cui sono fabbricate, elaborate, utilizzate, manipolate, immagazzinate o definitivamente smaltite materie nucleari, e in cui danni o malfunzionamenti possono causare un'emissione di notevoli quantità di radiazioni o materiali radioattivi;
  - e) con «sabotaggio» si intende qualsiasi atto deliberato contro un'installazione nucleare oppure materie nucleari in fase di utilizzazione, immagazzinamento o trasporto che, direttamente o indirettamente, possa mettere a repentaglio la salute e la sicurezza del personale, della collettività, ovvero dell'ambiente a causa di un'esposizione a radiazioni o di emissione di materiali radioattivi.
4. Dopo l'articolo 1 della Convenzione è aggiunto il seguente articolo 1A.

#### Articolo 1A

Gli obiettivi della presente Convenzione consistono nell'instaurare e mantenere nel mondo intero una protezione fisica efficace delle materie e installazioni nucleari utilizzate a scopi pacifici; nel prevenire e nel combattere ovunque i reati relativi a tali materie e installazioni; nel facilitare la cooperazione tra gli Stati Partecipanti per raggiungere detti obiettivi.

5. L'articolo 2 della Convenzione è sostituito dal seguente testo:

(1) La presente Convenzione si applica alle materie nucleari destinate a scopi pacifici durante il loro utilizzo, immagazzinamento e trasporto, nonché a installazioni nucleari, destinate a scopi pacifici. Le disposizioni degli articoli 3 e 4 e del paragrafo 4 dell'articolo 5 della presente Convenzione sono applicabili a dette materie nucleari soltanto durante il trasporto internazionale.

(2) Ogni Partecipante è interamente responsabile dell'elaborazione, dell'applicazione e della manutenzione di un sistema di protezione fisica sul proprio territorio.

(3) Prescindendo dagli impegni espressamente contratti dai Partecipanti in virtù della presente Convenzione, nulla, nella presente Convenzione, può essere interpretato come limitativo dei diritti sovrani di uno Stato.

- (4) a) Nulla, nella presente Convenzione, modifica gli altri diritti, obblighi e le altre responsabilità dei Partecipanti risultanti dal diritto internazionale, in particolare dagli scopi e principi dello Statuto delle Nazioni Unite e dal diritto internazionale umanitario.
  - b) Le attività delle forze armate durante conflitti armati, secondo le definizioni date a questi termini dal diritto internazionale umanitario, non sono disciplinate dalla presente Convenzione se rientrano nel campo di applicazione del diritto internazionale umanitario; le attività svolte dalle forze armate di uno Stato nell'esercizio delle funzioni ufficiali non sono disciplinate dalla presente Convenzione se vigono altre norme del diritto internazionale.
  - c) Nulla, nella presente Convenzione, va considerato come un'autorizzazione a ricorrere o a minacciare di ricorrere legittimamente alla forza contro materie o installazioni nucleari impiegate a scopi pacifici.
  - d) Nulla, nella presente Convenzione, giustifica o legittima atti normalmente illeciti né preclude procedimenti in virtù di altre legislazioni.
- (5) La presente Convenzione non si applica a materie nucleari utilizzate o conservate a fini militari o a installazioni nucleari contenenti dette materie.
6. Dopo l'articolo 2 della Convenzione è aggiunto il seguente articolo 2A.

#### Articolo 2A

- (1) Ogni Partecipante elabora, applica e mantiene sotto la sua giurisdizione un sistema adeguato di protezione fisica delle materie e installazioni nucleari al fine di:
- a) proteggere contro il furto o l'ottenimento illecito le materie nucleari in fase di utilizzazione, immagazzinamento e trasporto;
  - b) assicurare l'attuazione di misure rapide e accurate per individuare e, all'occorrenza, recuperare materie nucleari mancanti o rubate; se tali materie si trovano al di fuori del suo territorio, il Partecipante agisce conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 5;

- c) proteggere le materie e installazioni nucleari contro sabotaggi;
- d) attenuare o ridurre il più possibile le conseguenze radiologiche causate da un sabotaggio.

(2) Per attuare le disposizioni di cui al paragrafo 1, ogni Partecipante:

- a) elabora e mantiene in vigore un quadro giuridico e normativo per regolamentare la protezione fisica;
- b) crea o designa una o più autorità competenti per attuare il suddetto quadro giuridico e normativo;
- c) adotta qualsiasi altro provvedimento necessario per assicurare la protezione fisica delle materie e installazioni nucleari.

(3) Per adempiere agli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2, ogni Partecipante applica i principi di protezione fisica delle materie e installazioni nucleari definiti qui di seguito, senza pregiudicare altre disposizioni della presente Convenzione e nei limiti del ragionevole e del possibile.

*PRINCIPIO A: Responsabilità dello Stato*

Ogni Partecipante è interamente responsabile dell'elaborazione, dell'applicazione e della manutenzione di un sistema di protezione fisica sul suo territorio.

*PRINCIPIO B: Responsabilità durante il trasporto internazionale*

La responsabilità di uno Stato di assicurare una protezione adeguata delle materie nucleari si estende al trasporto internazionale finché non è eventualmente trasferita, in buona e debita forma, a un altro Stato.

*PRINCIPIO C: Quadro giuridico e normativo*

Ogni Stato elabora e mantiene in vigore un quadro giuridico e normativo per regolamentare la protezione fisica. Esso includerà la definizione dei requisiti di protezione fisica e la realizzazione di un sistema di valutazione e rilascio di licenze ovvero prevedrà altre procedure per la concessione di autorizzazioni.

Esso contemplerà inoltre un sistema di ispezione delle installazioni nucleari e del trasporto di materie nucleari per garantire l'osservanza delle disposizioni pertinenti, delle condizioni o dei certificati di autorizzazione e per stabilire i mezzi necessari - incluse sanzioni efficaci - alla loro attuazione.

**PRINCIPIO D: *Autorità competente***

Ogni Stato istituisce o designa un'autorità competente per attuare il quadro giuridico e normativo e le conferisce le facoltà, le competenze e le risorse finanziarie e umane per svolgere le sue funzioni. Lo Stato adotta inoltre i provvedimenti necessari per garantire che le funzioni svolte da tale autorità siano indipendenti da quelle di qualsiasi altro organismo che promuove o utilizza energia nucleare.

**PRINCIPIO E: *Responsabilità dei titolari di licenze***

Le responsabilità in materia di attuazione delle varie componenti del sistema di protezione fisica sul territorio di uno Stato vanno definite in modo chiaro. Lo Stato assicura che la responsabilità dell'attuazione della protezione fisica delle materie e installazioni nucleari ricada in primo luogo sui titolari di licenze o di altri certificati di autorizzazione (per esempio operatori o speditori).

**PRINCIPIO F: *Cultura della sicurezza***

Tutti gli enti impegnati nell'attuazione della protezione fisica accordano la debita priorità allo sviluppo e al mantenimento di una cultura della sicurezza, necessaria per assicurare l'effettiva realizzazione della protezione fisica a tutti i livelli dell'ente stesso.

**PRINCIPIO G: *Minaccia***

La protezione fisica in uno Stato si fonda sulla valutazione da parte di questo Stato della minaccia esistente.

**PRINCIPIO H: *Approccio graduale***

Le disposizioni in materia di protezione fisica vanno stabilite in modo graduale e valutando la minaccia esistente, i vantaggi relativi, la natura delle materie nucleari e le conseguenze che potrebbero risultare dalla sottrazione non

autorizzata di tali materie o da un atto di sabotaggio contro materie o installazioni nucleari.

**PRINCIPIO I: *Stratificazione della difesa***

Le disposizioni degli Stati in materia di protezione fisica dovrebbero riflettere una struttura stratificata su più livelli e modalità di protezione (in termini strutturali, tecnici, di personale od organizzazione) che un eventuale aggressore sarebbe costretto a eludere o superare per raggiungere i suoi obiettivi.

**PRINCIPIO J: *Garanzia della qualità***

Per garantire l'osservanza delle disposizioni sulle attività rilevanti ai fini della protezione fisica, sono definiti e attuati una politica e programmi di garanzia della qualità.

**PRINCIPIO K: *Piani di emergenza***

I titolari di licenze e le autorità competenti preparano e testano in modo appropriato piani di emergenza per reagire a sottrazioni non autorizzate di materie nucleari o ad atti di sabotaggio contro installazioni o materie nucleari ovvero a tentativi di compiere tali atti.

**PRINCIPIO L: *Riservatezza***

Ogni Stato definisce le disposizioni sulla tutela della riservatezza dei dati la cui divulgazione non autorizzata potrebbe compromettere la protezione fisica di materie e installazioni nucleari.

- (4) a) Il presente articolo non si applica alle materie nucleari che lo Stato decide a ragion veduta di non includere nel sistema di protezione fisica di cui al paragrafo 1 per la natura, quantità e vantaggi relativi di tali materie, per le potenziali conseguenze radiologiche o altre conseguenze causate da atti non autorizzati contro le materie e per la valutazione della minaccia esistente.

- b) Le materie nucleari non soggette alle disposizioni del presente articolo in virtù del comma a) vanno protette seguendo i principi di una gestione prudente.

7. L'articolo 5 della Convenzione è sostituito dal seguente testo:

(1) I Partecipanti designano e si comunicano, direttamente o tramite l'AIEA, gli enti di riferimento per questioni concernenti la presente Convenzione.

(2) In caso di furto, furto qualificato o altra illecita forma d'ottenimento di materie nucleari, o di minaccia credibile di tali atti, i Partecipanti, giusta le rispettive legislazioni nazionali, aiuteranno quanto possibile ogni Stato che lo richiedesse a recuperare e proteggere dette materie. In particolare:

- a) il Partecipante prenderà le misure necessarie per informare immediatamente gli altri Stati, presumibilmente interessati, circa ogni furto, furto qualificato od altro illecito ottenimento di materie nucleari, come anche circa ogni credibile minaccia d'un tale atto, nonché per informare, all'occorrenza, l'AIEA e le organizzazioni internazionali competenti;
- b) i Partecipanti interessati scambieranno informazioni, tra loro o con l'AIEA e le altre organizzazioni internazionali competenti, per proteggere le materie nucleari minacciate, per verificare l'integrità dei contenitori di spedizione o recuperare le materie nucleari illecitamente prelevate; essi:
  - i) coordineranno gli sforzi per via diplomatica o altra via convenuta;
  - ii) si presteranno assistenza qualora venisse domandata;
  - iii) assicureranno la restituzione delle materie nucleari rubate ovvero mancanti in seguito a uno degli atti summenzionati.

Le modalità di attuazione di questa cooperazione verranno definite dai Partecipanti interessati.

(3) In caso di sabotaggio di materie o installazioni nucleari, o di minaccia credibile di un tale atto, i Partecipanti coopereranno in ogni modo possibile, in

conformità con la legislazione nazionale e con gli obblighi imposti dal diritto internazionale, secondo le seguenti modalità:

- a) se un Partecipante è a conoscenza di una credibile minaccia di sabotaggio di materie o installazioni nucleari in un altro Stato, decide le misure da prendere per informare immediatamente quest'ultimo e, all'occorrenza, l'AIEA e le altre organizzazioni internazionali competenti, al fine di impedire il sabotaggio;
  - b) in caso di sabotaggio di materie o installazioni nucleari in uno Stato Partecipante e qualora questi ritenesse che altri Stati rischiano di essere danneggiati da un evento di natura radiologica, lo Stato Partecipante, senza pregiudicare altri obblighi derivanti dal diritto internazionale, prenderà le misure necessarie per informare immediatamente gli Stati a rischio e, all'occorrenza, l'AIEA e le altre organizzazioni internazionali competenti, al fine di ridurre il più possibile o attenuare le conseguenze radiologiche del sabotaggio;
  - c) se, in considerazione dei commi a) e b), uno Stato Partecipante richiede assistenza, ogni Stato Partecipante a cui è rivolta tale richiesta determinerà rapidamente e comunicherà allo Stato richiedente, direttamente o tramite l'AIEA, se è in grado di fornire l'assistenza richiesta, in che misura e a che condizioni;
  - d) le attività di cooperazione di cui ai commi a), b) e c) sono coordinate per via diplomatica o altra via convenuta. Gli Stati interessati decidono bilateralmente o multilateralmente come implementare tale cooperazione.
- (4) I Partecipanti si coadiuvano e consultano, ove occorra, direttamente o tramite l'AIEA e le altre organizzazioni internazionali competenti, onde ottenere pareri sulla concezione, la manutenzione e il perfezionamento dei sistemi di protezione fisica delle materie nucleari nella fase di trasporto internazionale.
- (5) I Partecipanti possono consultarsi e coadiuvarsi, ove occorra, direttamente o tramite l'AIEA e le altre organizzazioni internazionali competenti, onde ottenere pareri sulla concezione, la manutenzione e il perfezionamento del proprio sistema di protezione fisica delle installazioni nucleari e delle materie nucleari in fase di utilizzazione, immagazzinamento e trasporto sul territorio nazionale.

8. L'articolo 6 della Convenzione è sostituito dal seguente testo:

(1) Ogni Partecipante prende le adeguate misure, compatibili con la legislazione nazionale, per proteggere il carattere riservato d'ogni informazione ricevuta a titolo confidenziale, nel quadro della presente Convenzione, da un altro Partecipante, oppure ottenuta durante un'operazione fatta nel quadro della presente Convenzione. Allorché i Partecipanti comunicano confidenzialmente informazioni a organizzazioni internazionali o a Stati che non partecipano alla presente Convenzione, vanno presi adeguati provvedimenti per proteggere la riservatezza. Ogni Partecipante comunicherà a terzi informazioni riservate fornite da un altro Partecipante soltanto previo consenso di quest'ultimo.

(2) La presente Convenzione non prevede che i Partecipanti forniscano informazioni che la rispettiva legislazione nazionale non consente di comunicare o che pregiudica la sicurezza nazionale o la protezione fisica di materie o installazioni nucleari.

9. Il paragrafo 1 dell'articolo 7 della Convenzione è sostituito dal seguente testo:

(1) Ogni Stato Partecipante considera un reato punibile in virtù del diritto nazionale:

- a) la ricettazione, la detenzione, l'utilizzo, il trasferimento, l'alterazione, la cessione, l'alienazione o dispersione di materie nucleari, senza la necessaria autorizzazione e in modo che cagionino, o possano cagionare, morte o lesione grave di altre persone oppure danni sostanziali a beni o all'ambiente;
- b) il furto semplice o qualificato di materie nucleari;
- c) la sottrazione, o altra indebita appropriazione, di materie nucleari;
- d) un atto volto a trasportare, inviare o trasferire materie nucleari verso o da uno Stato senza l'autorizzazione necessaria;
- e) un atto diretto contro un'installazione nucleare, o volto ad alterare il funzionamento di un'installazione nucleare per provocare intenzionalmente la morte o lesione grave di altre persone o danni sostanziali a beni o all'ambiente per l'esposizione a radiazioni o per la

fuoriuscita di sostanze radioattive, a meno che un tale atto non venga eseguito in conformità con il diritto nazionale del Partecipante sul cui territorio è situata l'installazione nucleare;

- f) l'estorsione di materie nucleari mediante minacce, ricorso alla forza o altra forma d'intimidazione;
- g) la minaccia:
  - i) d'impiegare materie nucleari per causare la morte o lesioni gravi ad altre persone ovvero danni sostanziali a beni o all'ambiente, o commettere un reato di cui al comma e);
  - ii) di commettere un reato di cui al comma b) per costringere una persona fisica o giuridica, un'organizzazione internazionale o uno Stato a fare o non fare un atto;
- h) un tentativo di commettere un reato di cui ai commi a), b) o c);
- i) la partecipazione a un reato di cui ai commi da a) a f);
- j) l'organizzazione o l'istigazione di uno dei reati di cui ai commi da a) a h);
- k) un atto che concorre alla commissione di uno dei reati di cui ai commi da a) a h) da parte di un gruppo di persone con obiettivi comuni. L'atto è compiuto intenzionalmente:
  - i) al fine di facilitare l'attività criminale o assecondare gli scopi criminali del gruppo, laddove tale attività e scopi implicano la commissione di un reato di cui ai commi da a) a g);
  - ii) sapendo che il suddetto gruppo intende compiere un reato di cui ai commi da a) a g).

10. Dopo l'articolo 11 della Convenzione sono aggiunti gli articoli 11A e 11B.

#### Articolo 11A

Ai fini dell'estradizione o dell'assistenza giudiziaria tra Stati Partecipanti, nessuno dei reati di cui all'articolo 7 è considerato un reato politico ovvero associato a un reato politico o ritenuto di origine politica. Una richiesta di estradizione o di assistenza giudiziaria presentata per un simile reato non può pertanto essere rifiutata adducendo come unica giustificazione il reato politico ovvero l'associazione a un reato politico o l'origine politica del reato.

#### Articolo 11B

Nulla, nella presente Convenzione, obbliga uno Stato Partecipante a dare seguito a una richiesta di estradizione o di assistenza giudiziaria se lo Stato ha serie ragioni di sospettare che la richiesta di estradizione o di assistenza giudiziaria per i reati di cui all'articolo 7 è stata presentata per perseguire o punire una persona in ragione della razza, religione, nazionalità, origine etnica o delle opinioni politiche oppure se, dando seguito alla richiesta, pregiudicherebbe la situazione della persona per una di queste ragioni.

11. Dopo l'articolo 13 della Convenzione è aggiunto l'articolo 13A.

#### Articolo 13A

Nulla, nella presente Convenzione, pregiudica il trasferimento di tecnologia nucleare a scopi pacifici, effettuato per potenziare la protezione fisica di materie e installazioni nucleari.

12. Il paragrafo 3 dell'articolo 14 della Convenzione è sostituito dal seguente testo:

(3) Allorché il reato è commesso su materie nucleari in fase di utilizzazione, immagazzinamento o di trasporto sul territorio di un Partecipante e allorché il presunto autore del reato e le materie nucleari rimangono in detto territorio, ovvero allorché è commesso un reato contro un'installazione nucleare e il presunto autore del reato rimane nel territorio dello Stato Partecipante in cui è stato commesso il reato, nulla, nella presente Convenzione, può essere

interpretato come facente obbligo a detto Partecipante di fornire informazioni sulle relative procedure penali.

13. L'articolo 16 della Convenzione è sostituito dal seguente testo:

(1) Cinque anni dopo l'entrata in vigore della modifica adottata l'8 luglio 2005, il depositario convocherà una conferenza dei Partecipanti per esaminare l'applicazione della presente Convenzione e valutare l'efficacia del preambolo, del corpo normativo e degli allegati al lume della situazione in corso.

(2) Successivamente, ogni quinquennio almeno, la maggioranza dei Partecipanti potrà ottenere la convocazione di analoghe conferenze, facendone istanza al depositario.

14. La nota <sup>b/</sup> dell'allegato II alla Convenzione è sostituita dal seguente testo:

<sup>b/</sup> Materie non irradiate in un reattore o materie irradiate in un reattore con livello d'irraggiamento uguale o inferiore a 1 gray/ora (100 rads/ora) a 1 metro di distanza e senza schermo.

La nota <sup>e/</sup> dell'allegato II alla Convenzione è sostituita dal seguente testo:

<sup>e/</sup> Gli altri combustibili che, dato il loro tenore originario in materie fissili, sono classificati in categoria I o II prima dell'irradiazione possono passare nella categoria immediatamente inferiore qualora il livello d'irraggiamento del combustibile non superi 1 gray/ora (100 rads/ora) a 1 metro di distanza e senza schermo.